

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

ITIS " A. ROSSI" VICENZA – approvato in data 8/10/2015

INDICE:

- Art. 1 – Composizione
- Art. 2 – Attribuzioni del Collegio dei docenti
- Art. 3 – Presidenza
- Art. 4 – Commissioni
- Art. 5 – Componenti estranee
- Art. 6 – Adunanze
- Art. 7 – Convocazione
- Art. 8 – Ordine del giorno
- Art. 9 - Validità delle sedute
- Art. 10 - Comunicazioni del Dirigente Scolastico
- Art. 11 – Varie ed eventuali
- Art. 12 - Andamento dei lavori
- Art. 13 - Votazione
- Art. 14 - Verbale delle Riunioni
- Art. 15 – Norme finali
- Art. 16 – Pubblicazione

=====

Art. 1 – Composizione

1.I docenti dell'Istituto fanno parte di diritto del Collegio senza che debba intervenire un apposito atto di nomina; pertanto tale organismo si costituisce spontaneamente ed automaticamente all'inizio di ciascun anno scolastico.

2.I docenti in servizio in più Istituti appartengono al Collegio dei Docenti in tutti gli Istituti in cui prestano servizio.

Art. 2 - Attribuzioni del Collegio

1.Il Collegio dei Docenti si caratterizza per una pluralità di competenze che hanno incidenza soprattutto sul piano didattico – educativo.

2.I poteri che la legge attribuisce al collegio dei docenti possono sinteticamente distinguersi in: deliberanti, di propulsione, di proposta, di verifica e di valutazione, di indagine.

3.Sulla base della normativa vigente, il Collegio dei Docenti:

- a) delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto: cura la programmazione dell'azione didattico-educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze territoriali e di favorire il coordinamento interdisciplinare;
- b) elabora il PTOF sulla base degli indirizzi generali definiti dal Dirigente scolastico, tenuto conto delle proposte formulate dagli organismi dei genitori, degli studenti e degli enti territoriali;
- c) identifica le Funzioni Strumentali in termini di definizione di aree di intervento e relativi compiti, ne valuta poi l'attività svolta;
- d) approva, quanto agli aspetti didattici, gli accordi di rete con altre scuole relativi ad attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, formazione e aggiornamento;
- e) delibera le attività, con l'indicazione di massima dei periodi di svolgimento, da inserire nel piano annuale delle attività e delibera inoltre le eventuali modifiche o integrazioni;
- f) delibera sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all'insegnamento;
- g) formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di Istituto;
- h) delibera ai fini della valutazione degli alunni la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
- i) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- j) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe, e alla scelta dei sussidi didattici;
- k) adotta o promuove iniziative di sperimentazione;
- l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del "Comitato di Valutazione del personale

insegnante”;

m) programma e attua le iniziative per il sostegno degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;

n) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;

o) ratifica i regolamenti dei laboratori e ne vota le eventuali modifiche;

p) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico D.Lgs. 297/94, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Art. 3 - Presidenza

1. La Presidenza del Collegio Docenti spetta di diritto al Dirigente Scolastico.

2. Il Dirigente Scolastico, quale Presidente del Collegio dei Docenti, partecipa, con diritto di voto, a tutte le deliberazioni del predetto organo collegiale. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni nelle quali il Collegio dei Docenti procede all'elezione dei Rappresentanti dei docenti medesimi in altri organi collegiali.

Art. 4 - Commissioni

1. Il Collegio al fine di rendere più agile e proficua la propria attività può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. Delle commissioni nominate possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Collegio stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.

Art. 5 – Componenti estranee

1. Alle componenti estranee al Collegio dei Docenti, indicate espressamente nell' o.d.g., è consentita la partecipazione alle sedute previo parere favorevole del Collegio stesso che si esprime nella seduta precedente a maggioranza relativa.

Art. 6 – Adunanze

1. Le riunioni del Collegio sono programmate nel Piano Annuale delle Attività. Inoltre si riunisce ogni qualvolta almeno un terzo dei componenti lo richieda al Dirigente che ha l'obbligo di convocare il Collegio entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 7 – Convocazione

1. La convocazione deve contenere: data e ora, ordine del giorno e l'ora entro cui, presumibilmente, saranno conclusi i lavori.

2. Le adunanze del Collegio dei Docenti hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

3. La convocazione del Collegio Docenti deve essere disposta dal Dirigente scolastico con un congruo preavviso non inferiore a 7 giorni (5 giorni nel caso di straordinarietà).

4. La convocazione deve essere effettuata via mail ai singoli docenti e pubblicata sul sito di Istituto.

5. La durata massima di una riunione del collegio docenti è di quattro ore.

6. I singoli docenti entro 4 giorni dalla data di convocazione del collegio (3 giorni in caso di convocazione straordinaria) possono far pervenire al dirigente scolastico proposte scritte ad integrazione dei punti all'ordine del giorno.

7. Due giorni prima della data di convocazione del collegio (1 giorno in caso di convocazione straordinaria) tutte le proposte pervenute saranno tempestivamente inviate a tutti i docenti.

Art. 8 - Ordine del Giorno

1. L'Ordine del Giorno degli argomenti da sottoporre al Collegio è determinato dal Dirigente Scolastico.

2. All'inizio della seduta possono essere proposte modifiche alla successione degli argomenti all'o.d.g. sia dal Dirigente Scolastico che da un docente; il Collegio decide a maggioranza semplice.

3. L'o.d.g. dovrà sempre contenere le voci: "Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente", "Comunicazioni del Dirigente" e "Varie ed eventuali".

4. Ciascun docente può chiedere che un dato argomento venga iscritto all'o.d.g. di una successiva convocazione. La richiesta viene approvata o respinta dal Collegio con maggioranza relativa.

5. La documentazione necessaria all'esame degli argomenti dell'o.d.g. viene inviata via mail ai

docenti almeno 5 giorni prima (o 3 in caso di convocazione straordinaria) rispetto al giorno dell'adunanza.

Art. 9 - Validità delle sedute

1. Ad apertura di seduta il Presidente verifica l'esistenza del numero legale ossia almeno la metà più uno dei componenti in carica (quorum costitutivo); qualora tale numero non sia raggiunto, il Presidente fa redigere verbale e il Collegio si ritiene riconvocato in data da stabilirsi dal Dirigente Scolastico.

2. Il numero legale deve sempre sussistere durante la seduta per la validità della stessa e delle delibere assunte.

3. Il Presidente può ripetere l'accertamento dell'esistenza del numero legale di sua iniziativa o su richiesta di un docente in qualunque momento della riunione.

Art. 10 - Comunicazioni del Dirigente Scolastico

1. Sulle comunicazioni del Dirigente non si può procedere a deliberazioni.

Art. 11 - Varie ed eventuali

1. Le varie ed eventuali possono essere oggetto di discussione, ma non di votazione. Gli argomenti possono essere proposti dal Dirigente Scolastico o da un docente.

2. La discussione di tali argomenti non può andare oltre i termini di orario prefissati, salvo che il Collegio a maggioranza relativa decida diversamente.

Art. 12 - Andamento dei lavori

1. Il Dirigente Scolastico provvede al buon andamento dei lavori del Collegio, introduce e mette in discussione gli argomenti all'o.d.g., può proporre la sospensione o il rinvio, concede la parola, modera il dibattito garantendo la rotazione, indice le votazioni e ne proclama l'esito.

2. Prima della discussione di un argomento all'o.d.g. ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.

3. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.

4. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia il Collegio a maggioranza relativa con votazione palese.

5. La presentazione di mozioni può essere fatta oralmente; la mozione deve però pervenire al Presidente mediante testo scritto entro 24 ore dalla chiusura dei lavori.

6. Tutti i membri del Collegio, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, sugli argomenti in discussione, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario.

7. Per ogni argomento all'o.d.g. il Presidente, di norma, darà la parola a chi la richieda, non più di due volte.

8. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.

9. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola.

10. Il Presidente del Collegio mette ai voti tutte le proposte pervenute.

11. I relatori di proposte, prima dell'inizio delle votazioni, hanno facoltà di ritirarle. Il Presidente mette in votazione le proposte rimaste chiedendo di esprimere dapprima il voto favorevole, poi il voto contrario e infine l'astensione dove necessario.

12. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi sia diverso da quello dei votanti.

Art. 13 - Votazioni

1. Le tipologie di maggioranze previste sono:

- a) maggioranza semplice: metà più uno dei votanti (gli astenuti NON SONO conteggiati)
- b) maggioranza relativa: metà più uno dei presenti (gli astenuti SONO conteggiati)
- c) maggioranza assoluta: metà più uno dei componenti il collegio

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa. Qualora la delibera non raggiunga la maggioranza relativa, il presidente rimette in discussione l'argomento e successivamente propone una seconda votazione che viene adottata a maggioranza semplice.

3. Quando si deve assumere una decisione relativa a varie proposte (più di due), si vota singolarmente su ciascuna di esse, esprimendosi favorevolmente o sfavorevolmente e, se nessuna ha ottenuto la maggioranza relativa, si procede ad una seconda votazione (ballottaggio) tra le due che hanno ottenuto più voti; se le proposte sono due si procede

direttamente al ballottaggio.

4. Per le situazioni particolari di voto, non contemplate da questo regolamento, il Collegio delibera a maggioranza relativa le modalità di voto.

5. Comunque la votazione è da ritenersi valida solo se la somma dei voti favorevoli, contrari e astenuti è superiore alla metà più uno dei componenti in carica.

6. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. La votazione di norma si effettua per alzata di mano.

8. Occasionalmente essa potrà essere effettuata per appello nominale, su richiesta di almeno uno dei componenti il Collegio, regolarmente approvata a maggioranza relativa. I docenti vengono chiamati in ordine alfabetico e le singole espressioni di voto si allegano al verbale.

9. Qualora si faccia questione di persone la votazione è segreta.

10. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

11. In caso di elezioni, il numero massimo di preferenze esprimibili è

a) 1 se le persone da eleggere sono fino a due;

b) 2 se le persone da eleggere sono da tre a sei;

c) un terzo del totale, approssimato per eccesso, se le persone da eleggere sono più di sei

Art. 14 - Verbale delle Riunioni

1. Le funzioni di segretario del Collegio docenti sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti collaboratori che procede alla stesura del verbale della riunione.

2. Il verbale è atto amministrativo ed è quindi soggetto alle norme sulla tutela amministrativa e giurisdizionale. Esso deve contenere le seguenti indicazioni:

a. ora, luogo e data in cui si svolge la riunione ed il nome della persona che la presiede;

b. ordine del giorno;

c. elenco nominativo degli assenti e numero dei presenti;

d. dichiarazione della validità della seduta, apertura della medesima con approvazione del verbale della seduta precedente;

e. eventuali modifiche all'o.d.g.;

f. riassunto dei principali punti della discussione;

g. mozioni d'ordine e dichiarazioni di voto;

h. testo della delibera oggetto di votazione, risultato della stessa con l'indicazione numerica dei voti a favore, contrari e astenuti, tralasciando l'indicazione del nome dei votanti a meno che non sia espressamente richiesto dall'interessato o previsto dal regolamento (art. 13, c8);

i. dichiarazione di scioglimento o di rinvio della seduta con l'indicazione dell'ora;

l. nel verbale non è necessario riportare integralmente e minuziosamente tutte le opinioni espresse dai singoli componenti (a meno che questi non lo richiedano espressamente, in tal caso il loro intervento deve essere fornito entro 24 ore e per iscritto al verbalizzante); è quindi sufficiente il riassunto chiaro e fedele di quanto è stato dichiarato dai componenti.

3. I verbali delle sedute del Collegio, corredati di allegati, devono essere pubblicati entro 10 giorni dalla data di svolgimento dello stesso. La pubblicazione viene effettuata via mail a tutti i docenti o su area riservata del sito dell'Istituto.

4. Il Verbale si intende per letto, a meno che anche un solo docente ne richieda la lettura integrale o parziale.

5. Eventuali contestazioni al Verbale devono essere presentate dagli interessati mediante testo scritto, specificando se si tratta di modifica, sospensione o aggiunta, e a quale riga, o righe, del Verbale stesso debbano essere riferite. Tali integrazioni, dopo discussione, saranno poste, unitamente al Verbale, all'approvazione del Collegio.

6. I verbali, una volta approvati, vanno pubblicati anche nell'area riservata del sito dell'Istituto.

Art. 15 - Norme finali

1. Il presente regolamento è approvato dal Collegio con maggioranza assoluta.

2. Eventuali proposte di modificazioni e/o integrazioni alle norme del presente regolamento devono essere presentate al Dirigente Scolastico da almeno un terzo dei membri del Collegio mediante testo scritto, specificando titolo, articolo e commi ai quali vanno riferite.

3. Il Dirigente Scolastico è tenuto a introdurre tali proposte nell'o.d.g. della seduta del Collegio dei Docenti immediatamente successiva a quella della presentazione della modifica.

4. Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta.

Art. 16 - Pubblicazione

1. Copia del presente regolamento deve essere pubblicata nel sito dell'istituto.